

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Deliberazione 15 luglio 2026, n. 249

**SCHEMA DI PROROGA DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA
IL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA, LA REGIONE PIEMONTE, IL CENTRO
PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER IL PIEMONTE, LA VALLE
D'AOSTA E LA LIGURIA, IL COMUNE DI TORINO, IL
COMUNE DI NOVARA, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI E IL TRIBUNALE
PER I MINORENNI DI TORINO PER LA PROSECUZIONE
DELLE ATTIVITÀ DI GIUSTIZIA RIPARATIVA. PRESA
D'ATTO (ALLEGATO A). (NP/SSC)**

Documento allegato

Delibera n. 249/2026 - Cl. 1.28.7/1/2026

Oggetto SCHEMA DI PROROGA DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, LA REGIONE PIEMONTE, IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER IL PIEMONTE, LA VALLE D'AOSTA E LA LIGURIA, IL COMUNE DI TORINO, IL COMUNE DI NOVARA, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI E IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GIUSTIZIA RIPARATIVA. PRESA D'ATTO (ALLEGATO A). (NP/SSC)

Seduta n. 31

L'anno 2026, il giorno 15 luglio alle ore 13.40 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CASTELLO, CERA.

Non sono presenti: il Consigliere Segretario CAROSSO.

A relazione del Consigliere Segretario CASTELLO

SCHEMA DI PROROGA DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, LA REGIONE PIEMONTE, IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER IL PIEMONTE, LA VALLE D'AOSTA E LA LIGURIA, IL COMUNE DI TORINO, IL COMUNE DI NOVARA, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI E IL

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GIUSTIZIA RIPARATIVA. PRESA D'ATTO (ALLEGATO A). (NP/SSC)

Vista la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza adottata a New York il 20 novembre 1989 (di seguito "Convenzione di New York"), ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;

Visto il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 *"Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni"* che all'articolo 9 prevede che, in ogni stato e grado del procedimento, l'autorità giudiziaria si avvalga dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza dell'ente locale per acquisire elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Al magistrato è altresì consentito di "sentire il parere di esperti", potendo prescindere dalle formalità di procedura; all'articolo 28, nell'ambito della sospensione del procedimento e messa alla prova, il giudice può far ricorso a due categorie di prescrizioni: quelle dirette a riparare le conseguenze del reato e quelle dirette a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato;

Vista la legge 7 aprile 2017 n. 47 *"Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"*, il cui articolo 11 attribuisce ai garanti regionali la formazione dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati;

Visto il d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 *"Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"*;

Visto l'articolo 11, comma 2, della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 *"Statuto della Regione Piemonte"*, che prevede la tutela dell'infanzia e dei minori;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1 *"Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento"* il cui articolo 51 prevede la realizzazione di politiche tese a ridurre la conflittualità sociale e a favorire l'elaborazione, a livello locale, di progetti finalizzati a creare una nuova cultura sui problemi della

devianza e della sicurezza e promozione di progetti di sostegno alle famiglie e di mediazione tra vittime e autori di reati;

Vista la legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 *“Istituzione del garante per l’infanzia e l’adolescenza”*, che prevede tra le funzioni della Garante la promozione della conoscenza e dell’affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell’infanzia e dell’adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione (articolo 2, comma 1, lett. a); e la promozione in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, di iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine e dei ragazzi e delle ragazze come soggetti titolari di diritti (articolo 2, comma 1, lett. n);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 47-29786 del 23 dicembre 2024 con la quale è stato nominato il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza;

Atteso che con D.U.P. n. 165 del 12 novembre 2020 è stato approvato lo schema di Protocollo di intesa per l’attuazione di interventi di giustizia riparativa e di comunità per soggetti minori tra la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, il Centro Giustizia Minorile, il Tribunale per i Minorenni di Torino e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, il Comune di Torino e di Novara. Protocollo di durata triennale a decorre dalla data della firma dello stesso, avvenuta in data 6/07/2021;

Dato atto che con D.U.P. n. 115 del 25 giugno 2024 è stata approvata la proroga fino al 31/12/2024 del succitato Protocollo, scadenza ulteriormente prorogata fino al 31/12/2025 con D.U.P. n. 10 del 15 gennaio 2025 e da ultimo prorogata sino al 30/06/2026 con D.U.P. n. 21 del 29 gennaio 2026;

Visto l’articolo 62 del d.lgs. 150/22, che stabilisce che con intesa assunta nella Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del d.l. n. 281 del 28 agosto 1997, sono stabiliti i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, in conformità ai principi e alle garanzie stabiliti dal medesimo decreto;

Ritenuto opportuno garantire la prosecuzione delle attività di giustizia riparativa e di comunità rivolte ai minori da parte dei Centri di giustizia riparativa del Comune di Torino e del Comune di Novara, nelle more della definizione di nuove adeguate linee guida operative in esito al processo di riorganizzazione dei Centri di Giustizia Riparativa ai sensi dell’articolo 62 del d.lgs. 150/22, e

in linea con i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi di cui all'Intesa in Conferenza Unificata del 4 luglio 2024;

Rilevato che l'articolo 5 del Protocollo consente il rinnovo dell'intesa con atto formale previo accordo tra le parti assunto in Cabina di Regia, e che nella riunione svoltasi il 27 maggio 2026, nelle more della previsione della prossima stesura di un nuovo protocollo interistituzionale, tutti i firmatari hanno espresso la disponibilità, di prorogare fino al 31 dicembre 2026 il su menzionato protocollo, per la prosecuzione delle attività di giustizia riparativa e di comunità nei Centri sopra richiamati;

Considerato che si rende necessario procedere alla sottoscrizione dell'atto dello schema di proroga del Protocollo di intesa, il quale non comporta oneri finanziari a carico del Consiglio regionale;

Dato atto che il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza provveda alla sottoscrizione dell'atto *"Proroga del Protocollo d'intesa per l'attuazione di interventi di Giustizia Riparativa e di Giustizia di Comunità_ Anno 2026"*, tra la Regione Piemonte, il Centro Giustizia Minorile, il Tribunale per i Minorenni di Torino e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, il Comune di Torino e di Novara, secondo lo schema allegato (**Allegato A**) alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

L'Ufficio di Presidenza, all'**unanimità dei presenti**,

D E L I B E R A

1. di prendere atto, nelle more della previsione della prossima stesura di un nuovo protocollo interistituzionale, della proroga sino al 31 dicembre 2026, dell'allegato schema (**Allegato A**) *"Proroga del Protocollo d'intesa per l'attuazione di interventi di Giustizia Riparativa e di Giustizia di Comunità - Anno 2026"*, tra la Regione Piemonte, il Centro Giustizia Minorile, il Tribunale per i Minorenni di Torino e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, il Comune di Torino e di Novara, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di prendere atto che il suddetto atto di proroga non comporta oneri finanziari a carico del Consiglio regionale;

3. di prendere atto, per le ragioni illustrate in premessa, che il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza proceda alla

sottoscrizione dello schema di *“Proroga del Protocollo d'intesa per l'attuazione di interventi di Giustizia Riparativa e di Giustizia di Comunità - Anno 2026”*;

4. di dare mandato alla struttura competente di adottare gli atti amministrativi e procedere agli adempimenti organizzativi necessari e conseguenti.

**PROROGA DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI
GIUSTIZIA RIPARATIVA E DI GIUSTIZIA DI COMUNITA' – Anno 2026**

TRA

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) rappresentata dalla Dirigente, _____, del Settore A 2202B Rapporti con il terzo Settore, sostegno alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale, domiciliata ai fini del presente protocollo presso la Regione Piemonte, P.za Piemonte 1, Torino;

E:

il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (C.F. n. 97566240012) rappresentato dal Dirigente, _____, domiciliato ai fini del presente protocollo presso il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, Corso Unione Sovietica 327, in Torino;

E:

il Comune di Torino (C.F. n. 00514490010) rappresentato dalla Vicesindaca, _____, domiciliata ai fini del presente protocollo presso il Comune di Torino, piazza Palazzo di Città n.1 in Torino e dal Dirigente Servizi Lavoro, Rapporti Sistema Carcerario, LPU, PUC e Cantieri Lavoro _____, domiciliato ai fini del presente protocollo presso il Comune di Torino, Via Braccini 2, in Torino;

E:

il Comune di Novara (C.F. n. 00125680033) rappresentato dall'Assessore alle Politiche Sociali _____, domiciliata ai fini del presente protocollo in Corso Cavallotti 23 in Novara;

E:

il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta (codice fiscale 97519570010) rappresentato dal Presidente _____, domiciliata ai fini del presente protocollo presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta, Corso Unione Sovietica 325, in Torino;

E:

la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (C.F. n. 96634950016) rappresentata dal Procuratore _____, domiciliata ai fini del presente protocollo presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, C.so Unione Sovietica 325, Torino;

E:

il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza _____, domiciliato ai fini del presente Protocollo presso la sede del Consiglio regionale, Piazza Solferino 22, Torino.

PREMESSO CHE:

- con la D.G.R. n. 4-2305 del 20.11.2020 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa per l'attuazione di interventi di giustizia riparativa e di comunità per soggetti minori tra Regione Piemonte, Garante Regionale Infanzia e Adolescenza, Centro Giustizia Minorile, Tribunale per i Minorenni di Torino e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, Comuni di Torino e di Novara, sottoscritto tra le parti in data 6.7.2021;
- con la D.G.R. n.8 - 8626 del 27.5.2024 è stata approvata la proroga del protocollo di cui alla D.G.R. n. 4-2305 del 20.11.2020 fino al 31.12.2024,
- con la D.G.R. n. 8 – 690 del 30.12.2024 è stata approvata la proroga del protocollo di cui alla D.G.R. n. 4-2305 del 20.11.2020 fino al 31.12.2025,
- con la D.G.R. n. 13-2112 del 29.12.2025 è stata approvata la proroga del protocollo di cui alla D.G.R. n. 4-2305 del 20.11.2020 fino al 30.06.2026,
- con la D.G.R. n. 10-2758 del 30.6.2026 è stata approvata la proroga del protocollo di cui alla D.G.R. n. 4-2305 del 20.11.2020 fino al 31.12.2026,
- è intenzione di tutti gli aderenti al protocollo originario prorogare fino al 31.12.2026 il protocollo d'intesa in oggetto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il presente atto proroga la scadenza del Protocollo di giustizia riparativa e di comunità per soggetti minori di cui alla D.G.R. n. 4-2305 del 20 novembre 2020, firmato il 6.7.2021, originariamente prevista fino al 5 luglio 2024, già prorogato con D.G.R. n. 8 - 8626 del 27.5.2024 fino al 31.12. 2024, con D.G.R. n. 8 – 690 del del 30.12.2024 fino al 31.12.2025 e con D.G.R. n. 13-2112 del del 29.12.2025 fino al 30.06.2026.

Art. n. 2

In virtù della proroga, il Protocollo di giustizia riparativa e di comunità per soggetti minori attualmente vigente estende la sua validità fino al 31.12.2026.

Torino,
letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Piemonte

La Dirigente del Settore A 2202B Rapporti con il terzo Settore, sostegno alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale

Per il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria
Il Dirigente

Per il Comune di Torino:
- la Vicesindaca

- il Dirigente Servizi Lavoro, Rapporti Sistema Carcerario, LPU, PUC e Cantieri Lavoro

Per il Comune di Novara
l'Assessore alle Politiche Sociali

Per il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta
Il Presidente

Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
Il Procuratore

Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
